

(N. 319-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione della minoranza della 5^a Commissione permanente

(Finanze e Tesoro)

(RELATORE RODA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Bilancio

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1956

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si prefigge, in buona sostanza, la soppressione e la messa in liquidazione di alcuni Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza dello Stato o, in ogni caso, interessanti la finanza statale, non può, in linea di principio, non trovare consenziente anche questo settore del Parlamento.

Non vi è chi non veda la inutilità di molti enti sopravvissuti al regime che li aveva creati, disciplinati e volti a strumenti di particolari sue finalità di carattere economico e politico, non più tollerabili con una concezione democratica della vita nazionale: vere sovrastrutture del tutto anacronistiche che ancora stanno a testimoniare un tipo di Stato a regime dittatoriale. Enti che (come ha giustamente posto in rilievo il collega senatore Trabucchi, relatore di maggioranza) attraverso contorcimenti ed adattamenti non sempre ortodossi sono riusciti a mantenersi in vita anche dopo il raggiungimento dello scopo per cui erano stati creati o la cessazione del medesimo, per quella tendenza a sopravvivere che è particolare di un certo tipo di burocrazia. Nessuna meraviglia, quindi, se tale sopravvivenza di Enti ed Istituti ormai privi di scopo utile, siano costati e costino tuttora al pubblico erario notevoli somme la cui entità è ignorata dallo stesso Governo.

Nessuna meraviglia quindi se taluni di questi Enti, i cui complacenti controlli servirono in molti casi non già a porre in evidenza responsabilità di gestori, ma a diluirle per non dire occultarle, abbiano, nel corso della loro gestione, contratto debiti di tale rilevanza o dissipato il patrimonio loro affidato sì da renderne disastrosa la continuazione per cui, è da chiedersi, semmai, come tale proposta di acceleramento delle liquidazioni o la messa in liquidazione dei restanti enti del tipo sopra cenato sia venuta a distanza di ben dieci anni dalla fine della guerra con un non ancor precisato, ma comunque assai ingente sperpero di pubblico danaro.

Comunque, pur ribadendo la nostra adesione di massima ai sani principi ispiratori del presente disegno di legge, non possiamo tuttavia mancare di far presente alcune nostre apprensioni circa i modi di concreta attuazione delle liquidazioni previste dal presente disegno di

legge con particolare riferimento ad alcune categorie di beni; quelli immobiliari che appartennero alle disciolte confederazioni sindacali fasciste specificate nell'elenco distribuitoci dall'onorevole ministro Gava (dal n. 31 in avanti).

* * *

Intanto, per esigenza logica, ci si pone la seguente pregiudiziale: è in facoltà del Governo lo stabilire se gli scopi di un Ente di diritto pubblico siano o non conformi al nuovo ordinamento giuridico dello Stato, così come previsto nell'articolo 1 del presente disegno di legge?

Dubbi, d'altronde, diligentemente posti dallo stesso relatore di maggioranza che nega risolutamente al potere esecutivo la capacità di decidere nel merito sicchè, a parer nostro, sembrerebbe che tale giudizio debba venire unicamente dal Parlamento e non dal Governo, per cui di volta in volta il Parlamento e solo esso abbia a decidere e quindi decretare lo scioglimento dell'Ente in questione.

Nè a noi sembra accorgimento bastevole che la soppressione, liquidazione od incorporazione si faccia non già unicamente con provvedimenti emanati dal Ministro del tesoro, previo consenso del Consiglio dei ministri, ma, come opina il relatore di maggioranza, con decreto presidenziale promosso dal Ministro del tesoro.

Trattandosi di Enti che trovano atto di nascita in una legge apposita che, come tale, solo il Parlamento può abrogare, ne deriva la necessità che sia il Parlamento unico arbitro a decidere sulla soppressione dell'Ente ed il dovere, da parte del Governo, di prospettare al Parlamento i casi concreti nei quali si impone la misura della soppressione.

* * *

Tale questione pregiudiziale ne implica, a sua volta, un'altra.

È noto che, mentre irrilevanti sembrano apparire sin d'ora i beni residui di buona parte di quegli Enti già in stato di liquidazione o che comunque cesseranno prossimamente di esistere, non così è per le cessate organizza-

zioni sindacali fasciste, attualmente in fase di liquidazione.

Esse possedevano ingenti patrimoni immobiliari, attualmente amministrati dai liquidatori.

E poichè l'articolo 2 del presente disegno di legge dà la facoltà al Ministro del tesoro di chiedere che vengano al suo dicastero avviate le operazioni delle liquidazioni già in atto, viene spontaneo di chiedersi come mai, sulla discussione di tale materia non sia stata investita prima di ogni altra Commissione, quella del Lavoro ed il Ministro stesso del lavoro.

Un provvedimento di questo tipo, che tratta anche le organizzazioni sindacali passate e presenti e che già per legge (articolo 4 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369) risultano sottoposte alla diretta ingerenza del Ministro del lavoro (succeduto, per detta materia, al Ministro dell'industria) il quale nomina e revoca i commissari liquidatori, vigila sulla gestione delle liquidazioni, ne ratifica i provvedimenti ecc., mal si concilia col silenzio assoluto e della 10^a Commissione del Senato (Lavoro) e del Ministro del lavoro, l'intervento dei quali appare il più qualificato ed idoneo per tutelare gli interessi dei soggetti destinatari ultimi dei residui attivi delle liquidazioni delle disciolte associazioni sindacali fasciste.

* * *

A tal proposito è certo che tali liquidazioni trovano già la loro regolamentazione nel sopracitato decreto legislativo luogotenenziale il cui articolo 30 stabilisce pure quale ha da essere la destinazione definitiva dei restanti beni, assolti che sieno i debiti verso i creditori.

Dice infatti la norma di legge che i residui beni « sono devoluti all'Ente che dimostrerà di avere legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'associazione disciolta o dall'Ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti alla associazione stessa.

« All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono dovuti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a

vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita ».

Se ne deve allora dedurre che l'articolo 16 del presente disegno di legge, che contempla invece la devoluzione allo Stato degli avanzi delle liquidazioni, si pone in netto contrasto con la norma di cui all'articolo 30 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

Nè appare accettabile una modifica del genere in quanto costituisce una manifesta violazione dei diritti e delle legittime aspettative delle attuali associazioni sindacali, in tal guisa ingiustamente spogliate, e ciò oltre tutto sarebbe in aperto e insanabile contrasto con le norme della Costituzione (articolo 42, 3° comma). Ma vi è di più.

Il già citato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, non è a dire che contenga norme di diritto di carattere eccezionale. Affatto. Esso decreto non ripete che alcuni principi fondamentali contenuti nel Codice civile laddove (articolo 31, 1° e 2° comma) si regola la destinazione dei beni delle associazioni e fondazioni cessanti proprio a favore di altri Enti che abbiano analoghe finalità per cui, la diversa destinazione prevista dall'articolo 16 della presente legge non solo contrasta, come abbiamo visto, coi dettami della Costituzione, ma altresì sovverte quello che è un principio generale del nostro ordinamento giuridico.

Motivo per cui, quanto meno, all'articolo 1 devesi aggiungere il seguente comma:

« Sono esclusi dalla applicazione della presente legge gli Enti la cui amministrazione e liquidazione è regolata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».

È vero che si potrebbe anche obiettare come l'intenzione del Governo, nel senso sopra esposto è manifesta laddove, nell'articolo 16 del presente disegno di legge, nello stabilire come norma generale, la destinazione degli avanzi delle liquidazioni a favore dello Stato, tuttavia prevede le eccezioni appunto qualora le norme istitutive degli Enti liquidati dispongano diversamente (« salva diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli Enti medesimi »).

Ma se tale è realmente la volontà del Governo e se gli Enti cui si allude nell'articolo 16 trovansi individuati nelle disciolte organizzazioni sindacali fasciste, perchè non toglier di mezzo ogni equivoco e chiarire tale reale intenzione?

* * *

Per tacere di altre ragioni, queste di carattere morale. È pacifico infatti come i beni delle disciolte organizzazioni fasciste vennero, in realtà, costituiti con le contribuzioni dei salariati e degli stipendiati iscritti ai Sindacati stessi (sia pure forzatamente) e che una parte almeno di detti beni apparteneva alle vecchie organizzazioni sindacali o cooperative prefasciste e vennero dal fascismo violentemente

sottratte ai loro legittimi proprietari ed alla destinazione per cui, con aspre fatiche e sacrifici, essi furono, un tempo lontano, edificati.

E di queste considerazioni si rese perfettamente conto il Governo medesimo allorchè, nel 1944, stabilì un diverso trattamento ai beni del disciolto p.n.f. ed a quelli delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste, disponendo che i primi fossero interamente devoluti allo Stato (articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) mentre per i secondi adottò molto saggiamente, la norma più volte citata dall'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

RODA, relatore per la minoranza.

EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli Enti la cui amministrazione e liquidazione è regolata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 ».